

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2982 del 22/05/2025
Oggetto	D.Lgs. 105/2015 - L.R. n. 26/03 - D.G.R. n. 1239/2016 - Conclusione del procedimento di valutazione dell'aggiornamento decennale della Scheda Tecnica, di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 26/03 e art. 2 della D.G.R. n. 1239/2016, presentata dalla ditta ARKEMA Srl per lo stabilimento di Boretto (RE), via Finghè n. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3090 del 21/05/2025
Struttura adottante	
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2025 presso la sede di , il Responsabile della , RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 6797 / 2024

D.Lgs. 105/2015 - L.R. n. 26/03 - D.G.R. n. 1239/2016 - Conclusione del procedimento di valutazione dell'aggiornamento decennale della Scheda Tecnica, di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 26/03 e art. 2 della D.G.R. n. 1239/2016, presentata dalla ditta ARKEMA Srl per lo stabilimento di Boretto (RE), via Finghè n. 2

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 e ss.mm.ii., relativo a "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – Seveso III";- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la Legge Regionale 17 dicembre 2003 n. 26 recante "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", come modificata dalla Legge Regionale 06 marzo 2007 n. 4 recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali", in particolare gli artt 3 e 15 e dalla Legge Regionale 30 maggio 2016 n. 9, in particolare il Titolo II, Capo I, con cui è definito che le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidente rilevante, sono esercitate dalla Regione tramite ARPAE;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 01 agosto 2016 n. 1239 relativa a: Nuova Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 17 dicembre 2003, n. 26 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

considerato che la società ARKEMA Srl, avente sede legale in comune di Milano, via Caldera n. 21 e partita IVA 10676490153, ha presentato l'aggiornamento decennale della Scheda Tecnica per lo stabilimento di soglia inferiore ubicato in comune di Boretto (RE), via Finghè n. 2, di cui al prot. ARPAE n. 145913 del 28-08-2023 e n. 148113 del 31-08-2023;

dato atto che con nota di cui al prot. 19349 del 31-01-2024 il SAC di Reggio Emilia di ARPAE, ha avviato il procedimento di valutazione della suddetta Scheda Tecnica;

visto la richiesta di integrazioni contenuta nel verbale n. 94/1 relativo alla seduta del C.V.R. del 22 ottobre 2024, trasmessa al gestore dello stabilimento ARKEMA Srl dal Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi di cui al prot. n. 208178 del 18-11-2024;

visto le integrazioni presentate dalla ditta di cui ai prot. n. 49282, n. 49279, n. 49273, n. 49269, n. 49265, n. 49261, n. 49257, n. 49253, n. 49243, n. 49239, n. 49233, n. 49227, n. 49220, n. 49217, n. 49213, n. 49206, n. 49203, n. 49196 del 14-03-2025 e n. 51521 del 18-03-2025;

acquisito il verbale della seduta del Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi del 17-04-2025 n. 97/1 "Valutazione integrazioni aggiornamento decennale della scheda tecnica dello stabilimento ARKEMA S.r.l. ubicato nel comune di Boretto (RE)", con cui il Comitato ritiene conclusa la valutazione della revisione decennale della Scheda Tecnica e approva la relazione conclusiva di istruttoria dello stabilimento di soglia inferiore della ditta ARKEMA Srl, ubicato in comune di Boretto (RE), via Finghè n. 2;

ritenuto necessario, secondo quanto disposto all'art. 3, comma 5 della DGR 1239/2016, di concludere il procedimento di valutazione della Scheda Tecnica dello stabilimento di cui sopra;

reso noto che

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Per quanto precede,

DETERMINA

nei confronti del legale rappresentante e del gestore dello stabilimento ubicato in comune di Boretto (RE), via Finghè n. 2 della società ARKEMA Srl, avente sede legale in comune di Milano, via Caldera n. 21 e partita IVA 10676490153:

1. di concludere positivamente, sulla base della relazione conclusiva del Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi allegata al presente provvedimento e che ne costituisce parte sostanziale e integrante, il procedimento di valutazione dell'aggiornamento decennale della Scheda Tecnica, inviata dalla ditta secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 26/2003;
2. di prescrivere, secondo quanto indicato dal Comitato Tecnico di Valutazione dei rischi, i seguenti adempimenti:
 - a) garantire l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo quanto disposto dall'allegato 3 e dall'Allegato B del D.Lgs 105/15, mantenendolo costantemente aggiornato;
 - b) garantire quanto disposto nell'allegato B - Appendice 1- del D.Lgs 105/15 in merito alla formazione, informazione e addestramento del personale;
 - c) garantire costantemente l'efficienza dei dispositivi antincendio attraverso un opportuno programma di manutenzione assicurando quanto previsto dal D.M. 01/09/2021;
 - d) garantire che l'alimentazione elettrica dei sistemi di sicurezza nonché l'illuminazione di emergenza all'interno delle zone pericolose sia assicurata anche in mancanza di energia di rete;
 - e) effettuare l'analisi di vulnerabilità sismica ed eventuale progettazione dell'adeguamento del reparto produzione entro dicembre 2026. Gli eventuali lavori di adeguamento dovranno essere conclusi entro e non oltre il 2031 come da cronoprogramma presentato dall'azienda;
 - f) migliorare ovvero intensificare l'addestramento degli addetti all'emergenza sull'uso delle attrezzature antincendio;
 - g) completare l'etichettatura delle tubazioni di sostanze pericolose e migliorare la segnaletica di sicurezza;

- h) implementare misure migliorative in termini di prevenzione e/o mitigazione delle conseguenze dell'effetto domino all'interno dello stabilimento, con particolare riferimento al reparto di produzione;
 - i) implementare per l'impianto di spegnimento antincendio del tunnel monomeri l'attivazione automatica in caso di incendio;
3. di provvedere agli adempimenti di cui al punto 2. da f) a i) nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque completarli entro sei mesi dalla trasmissione del presente atto, dando comunicazione scritta alla scrivente e al Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi degli interventi e delle azioni intraprese in attuazione delle prescrizioni impartite;

- di trasmettere il presente atto alla ditta interessata, al Comune di pertinenza dello stabilimento, alla Regione Emilia Romagna, al Comitato di cui all'art. 10 del D.Lgs 105/2015, alla Direzione Regionale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'INAIL, all'AUSL, alla Provincia di Reggio Emilia e al Prefetto territorialmente competente;

- di stabilire che per l'attività industriale esercitata nello stabilimento è comunque fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.